



COMUNE DI MORMANNO

PROVINCIA DI COSENZA

C.F.. 83002000780
P.IVA 00403460785

Via Alighieri -87026-
Tel. 0981/81008-9
Fax 0981/841116

ORDINANZA n° 07/2018

Oggetto: manutenzione di fossi e canali, delle siepi e degli alberi, coltivazione dei fondi e conservazione dei fabbricati adiacenti le strade statali, provinciali, comunali e vicinali.

IL SINDACO

VISTA la presenza, lungo le strade comunali di questo Comune, sia interne che esterne al centro abitato, di alberi, cespugli e siepi, ad una distanza dal ciglio stradale che costituisce ostacolo alla visibilità necessaria per la sicurezza del transito veicolare e pedonale oltre che di piante ammalorate o suscettibili di caduta e/o ramaglie provenienti da tagli di alberature e/o da sradicamenti a causa di eventi atmosferici, che impediscono il regolare deflusso delle acque meteoriche e/o superficiali con conseguenti pericolosi ristagni; alberi che con il loro apparato radicale compromettono la stabilità di argini, cigli, muretti, cunette, del fondo stradale stesso, nonché delle sponde di fossi e canali per lo scolo delle acque e quant'altro attinente l'infrastruttura viaria;

CONSIDERATO che la presenza di tali piante costituisce grave limitazione alla corretta fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e che, inoltre, durante la stagione invernale le precipitazioni nevose provocano la caduta o il piegamento di rami o alberi sulle stesse e sulle linee elettriche e telefoniche;

CONSIDERATO, altresì, che la mancata pulizia dei cigli aumenta il pericolo di innesto di incendi;

RILEVATO, altresì, che la caduta di terriccio sulla sede stradale e nelle cunette in occasione di lavorazioni colturali, impedisce il regolare deflusso delle acque meteoriche e/o superficiali con conseguenti pericolosi ristagni;

VERIFICATO che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in condizioni tali da evitare situazioni di pericolo per la sicurezza stradale;

VISTI:

- L'art. 50 del Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
 - Gli artt. 1, 5, 14, 16, 17, 18, 29, 30, 31, 32 e 33 del Decreto legislativo n. 285/1992 e s.m.i. (nuovo codice della strada) e relativo regolamento di esecuzione approvato con D. Lgs n. 495/1992 e s.m.i. che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri ed opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;
 - Gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;
- RILEVATA l'urgente necessità di eliminare i pericoli sopra segnalati;
- SENTITO l'Ufficio Tecnico comunale e il Comando di Polizia Municipale;

ORDINA

a tutti i proprietari ed ai conduttori dei terreni fronteggianti le strade statali, provinciali e comunali, interne ed esterne al centro abitato, di provvedere entro il termine massimo del giorno

15 LUGLIO 2018:

- Di potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante;
- Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- Tagliare gli alberi che durante la stagione invernale, a causa delle precipitazioni nevose, potrebbero provocare la caduta, o il piegamento sulla sede stradale;

- Tagliare gli alberi che con il loro apparato radicale compromettono la stabilità di argini, cigli, muretti, cunette, del fondo stradale stesso, nonché delle sponde di fossi e canali per lo scolo delle acque e quant'altro attinente l'infrastruttura viaria;
 - Tagliare i rovi e gli arbusti lungo i cigli delle strade al fine di ridurre la vulnerabilità degli stessi all'insacco di incendi,
 - Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa e che siano di ostacolo al normale deflusso delle acque meteoriche e di intralcio alla circolazione;
- I fondi confinanti con strade comunali e vicinali devono essere arati e coltivati alla distanza minima di 100 cm dal ciglio del fosso o cunetta ed in modo tale da non pregiudicare la stabilità delle ripe. Le piantagioni devono rispettare le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada ed in particolare gli artt. 16 e 17;
 - Adottare, comunque, tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;
- Di tenere, altresì, i cortili e le pertinenze degli edifici, in stato di nettezza al fine di rendere gli stessi decorosi alla pubblica vista ed al contempo assicurare il loro normale uso;
- Conservare i fabbricati ed i muri di qualsiasi genere in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade. I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi latitanti le strade, dovranno essere eseguiti in sicurezza, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare danni e pericoli per gli utenti della strada, e gli stessi dovranno essere eseguiti con regolarità ogni qualvolta si verificano le situazioni sopra esposte. I controlli sul rispetto dell'Ordinanza saranno svolti dal Comando di Polizia Municipale, sulle strade comunali e vicinali di uso pubblico, e da Funzionari della Provincia sulle strade di competenza, ed in generale, da tutti gli agenti accertatori previsti dall'art. 12 del Codice della Strada, in collaborazione con gli altri uffici comunali che collaboreranno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati inadempienti. In caso di inadempienza saranno poste a carico dei proprietari le sanzioni a norma di legge, e l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di fare eseguire direttamente i lavori con spese a carico dei contravventori, senza ulteriore avviso, fatte salve eventuali responsabilità di diversa natura e l'applicazione delle sanzioni di legge oltre che al recupero di tutte le spese sostenute e anticipate nei confronti dei proprietari. Il tutto come sopra specificato, ferme restando la responsabilità civile e penale dei proprietari stessi per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, oltretutto del mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previste dalle vigenti disposizioni normative vigenti in materia. Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno sanzionate amministrativamente a norma delle vigenti disposizioni di legge, di cui all'art. 29, comma 3, del decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e ss.mm., lasciando impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale (art. 650 codice penale).

I N C A R I C A

Il Comando di Polizia Municipale e tutte le altre FF.OO. presenti sul territorio dei controlli per la

corretta applicazione della presente ordinanza, nonché di comminare le sanzioni, nei confronti dei trasgressori.

RICORDA CHE

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Avverso alla presente ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR Calabria, entro 60 giorni, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione.

RAMMENTA, ALTRESI'

Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale – ex art. 2051 del Codice Civile.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, sul sito web del Comune e nei luoghi consueti di affissione pubbliche, nonché inviata al Comando di Polizia Municipale e, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, al locale Comando Stazione Carabinieri, al Comando del Corpo Carabinieri Forestali, al Comando di Polizia Provinciale di Cosenza e alla Provincia di Cosenza – Settore viabilità.

Dalla residenza Municipale, lì 21 Maggio 2018

IL SINDACO
Giuseppe REGINA